



DETERMINAZIONE N. 1198 DEL 07/11/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

Deliberazione della Giunta Comunale n. 136/2016 (interventi per la gestione dell'emergenza socio-abitativa. Concessione parziale alloggio.

Responsabile del procedimento: **TOZZI PEVERE GUIDO**

Responsabile del provvedimento: **GIUNTINI GLORIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.: **2**

Elenco:

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 1 | Contratto |
| 2 | Elenco atti di concessione |

Classificazione ai fini della trasparenza

Beni immobili, Patrimonio e Canoni di locazione

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
"Città Metropolitana di Firenze"
SETTORE 2
"Servizi alla Persona"
U.O. 2.2 Area Sociale

La dirigente del settore 2 - Servizi alla Persona

(nominata con decreto del Commissario prefettizio n. 1 del 17.08.2022)

PREMESSO CHE:

- fra gli obiettivi operativi del Comune di Campi Bisenzio, come delineati dal Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022, vi è la gestione dell'emergenza alloggiativa, alla quale il Comune di Campi Bisenzio provvede attraverso la sistemazione temporanea di soggetti singoli o di nuclei familiari in situazione di disagio abitativo, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 51/1993 (criteri per l'utilizzo degli "alloggi parcheggio") n. 9/1996 (regolamento per l'assegnazione, l'uso e la gestione degli "alloggi parcheggio") e n. 224/1996 (disciplina dell'uso degli alloggi di proprietà privata assunti in locazione dal Comune, denominati "Comune garante");
- con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 01.03.2016 avente ad oggetto: "Welfare di comunità. Progetto sperimentale concernente gli interventi innovativi rivolti all'emergenza socio-abitativa. Approvazione linee operative" il Comune, nell'ambito della gestione del problema dell'emergenza socio-abitativa, ha avviato in via sperimentale un progetto di coabitazione prevedendo la possibilità di destinare gli immobili c.d. "alloggi parcheggio" e "comune garante" a tale finalità;
- con la medesima deliberazione sono state individuate le procedure per l'individuazione dei soggetti in condizione di disagio abitativo, segnalati dal Servizio sociale professionale, che potranno accedere agli alloggi messi a disposizione dal Comune per il progetto sperimentale di coabitazione, nonché le condizioni che regolano l'accesso e la permanenza negli alloggi dei soggetti destinatari dell'intervento;

CONSIDERATO CHE:

- questo Ufficio casa, assieme al Servizio sociale professionale della Società della Salute zona fiorentina nord-ovest, intende procedere alla gestione diretta di alcuni casi di coabitazione tra nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, come da note scambiate con il suddetto S.s.p., agli atti dell'ufficio;
- il citato S.s.p. della S.d.s. zona fiorentina nord-ovest aveva, conseguentemente, segnalato con pec del 17.02.2022, registrata al prot. n. 10102/2022, i nuclei familiari della sig.ra *omissis* e della sig.ra *omissis* per il suddetto progetto di coabitazione, chiedendo di individuare un alloggio adatto allo scopo e per la durata di anni 1 (uno);
- successivamente lo stesso S.s.p., con nota mail delle ore 15,56 del 23.02.2022, agli atti dell'ufficio, aveva trasmesso il "Contratto con il Servizio sociale" firmato dalla sig.ra *omissis*, dalla sig.ra *omissis* e dalle assistenti sociali competenti, anch'esso agli atti dell'ufficio quale;

DATO ATTO CHE:

- fra gli alloggi a disposizione del Comune di Campi Bisenzio e destinati all'emergenza abitativa, era stato individuato e ritenuto idoneo quello ubicato a Campi Bisenzio, in località *omissis*, in via *omissis*, assunto in locazione da questo Ente fino al giorno 30.06.2023 in forza di contratto di locazione del 28.06.2018, rep. n. 721/2018;

- entrambi i nuclei segnalati dal citato S.s.p. avevano presentato istanza per ottenere assistenza abitativa (la sig.ra *omissis* con nota prot. n. 12072/2022 del 25.02.2022 e la sig.ra *omissis* con nota prot. n. 12073/2022 del 25.02.2022);
- dall'istruttoria effettuata dell'ufficio casa era emerso che la sig.ra *omissis* e la sig.ra *omissis* erano in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 224 del 25.11.1996, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 15.04.1999, e dal vigente regolamento comunale per l'assegnazione degli "alloggi parcheggio" di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 21.01.1996;
- si erano, conseguentemente, consegnate le chiavi dell'alloggio alla sig.ra *omissis* ed alla sig.ra *omissis* in data 25.02.2022, come da verbale sottoscritto dalle parti ed agli atti dell'ufficio, al fine di permettere loro - stante la situazione di grave disagio abitativo in cui versavano - di accedere all'alloggio per renderlo da subito idoneo all'uso pattuito ed in attesa del perfezionamento del relativo contratto di comodato precario modale;
- successivamente erano emerse criticità tali da avere indotto lo stesso S.s.p. a richiedere - con pec del 08.03.2022, prot. n. 14143/2022, e con nota mail del 08.03.2022, prot. n. 14151/2022 - la cessazione immediata della appena instaurata coabitazione e la restituzione dell'alloggio da parte della sig.ra *omissis*;
- era stata, a seguito di tale accadimenti, adottata la determinazione dirigenziale n. 226 del 09.03.2022, con la quale la sig.ra *omissis* era stata dichiarata occupante senza titolo dell'alloggio di cui sopra e le era stata intimata la liberazione dell'alloggio;
- a seguito di tale atto la sig.ra *omissis* aveva rilasciato l'alloggio che, da tale momento, è rimasto di fatto nella disponibilità esclusiva del nucleo familiare della sig.ra *omissis*;

CONSIDERATO CHE:

- ad oggi non è stato individuato, da parte del competente S.s.p. della S.d.S. zona fiorentina nord-ovest, nessun altro nucleo familiare col quale procedere ad un nuovo progetto di coabitazione;
- il S.s.p. della S.d.s. zona fiorentina nord-ovest, con nota mail delle ore 17,08 del 27.10.2022, ha aggiornato sulla situazione del nucleo familiare della sig.ra *omissis*, chiedendo espressamente che le venisse lasciato l'alloggio in uso esclusivo fino a futura attivazione di altra coabitazione;
- per tutto quanto sopra narrato, si rende necessario regolarizzare la posizione del nucleo familiare della sig.ra *omissis* nei confronti del possesso dell'alloggio, da intendersi pertanto ad uso esclusivo temporaneo (eccetto la camera in fondo al corridoio a sinistra, che deve rimanere vuota ed a disposizione), in attesa di una nuova coabitazione che verrà regolata con atto a parte;

DATO ATTO che

- con il citato verbale di consegna delle chiavi e di definizione degli accordi economici sottoscritto in data 25.02.2022, era stato concordato che il canone di concessione relativo all'alloggio fosse suddiviso in misura del 60% a carico della sig.ra *omissis* e del 40% a carico della sig.ra *omissis*, avente un nucleo familiare composto da due persone;
- che ad oggi il nucleo familiare della sig.ra *omissis* risulta non essere più formato da quattro persone ma da cinque e che i redditi dello stesso risultano variati, *in peius*, tra il 2021 ed il 2022;
- il canone di concessione che la sig.ra *omissis* avrebbe dovuto versare al Comune, calcolato secondo le modalità previste dalla deliberazione 224/1996, che era stato determinato in € 2.538,84 (duemilacinquecentotrentotto/84) per l'intero periodo, pari ad € 211,57 (duecentoundici/57) mensili, deve essere rivalutato alla luce della nuova situazione;

RITENUTO

- di stabilire la durata del contratto in anni 1 (uno), dal giorno 25.02.2022 e fino al giorno 24.02.2023;
- che la sig.ra *omissis*, pur in attesa dell'attivazione della coabitazione presso l'alloggio con altro nucleo composto da massimo una persona, non possa fruire della camera posta in fondo al corridoio e che, pertanto, debba essere a suo carico l'80% del canone;

- che il suddetto canone, calcolato secondo la percentuale sopra indicata ed il criteri previsti dalla deliberazione 224/1996, ammonti ad € 297,25 (duecentonovantasette/25) mensili e ad € 3.567,00 (tremilacinquecentosessantasette/00) per l'intero periodo;

DATO ATTO che la quota parte del canone di locazione dell'immobile che rimane a carico del Comune, in applicazione dei criteri della deliberazione del Consiglio comunale n. 224/1996, è di € 430,75 (quattrocentotrenta/75) mensili, per un totale di € 5.169,00 (cinquemilacentosessantannove/00) per il periodo dal 25.02.2022 al 24.02.2023;

VISTO lo schema di contratto di concessione amministrativa, che verrà stipulato tra il Comune di Campi Bisenzio da una parte e dalla sig.ra *omissis* dall'altra, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26.01.2016;
- il regolamento comunale dei controlli interni;

RICHIAMATI:

- le deliberazioni del Consiglio comunale n. 195 del 14.09.2021 e n. 279 del 23.12.2021, esecutive ai sensi di Legge, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 280 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato "Piano degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto lo schema "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - triennio 2022-2024", come previsto dalla l. n. 190 del 28.11.2012 e dal d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, modificati ed integrati dal d.lgs. n. 97 del 25.05.2016;
- il decreto sindacale n. 2 del 02.02.2021, col quale sono stati nominati i responsabili interni del Trattamento dei dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679;

ATTESTATO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 6/bis della l. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del d.p.r. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento, al titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed agli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali del presente atto.

per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. di approvare lo schema di contratto di concessione amministrativa tra il Comune di Campi Bisenzio, concedente, e la sig.ra *omissis*, concessionaria, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il comodato avrà durata di anni uno dal 25.02.2022 e fino al 24.02.2023;
3. di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione a Casa S.p.a per gli adempimenti di competenza;
4. di fissare in € 297,25 (duecentonovantasette/25) mensili e in € 3.567,00 (tremilacinquecentosessantasette/00) per l'intero periodo, dal 25.02.2022 al 24.02.2023, il canone di concessione che la sig.ra *omissis* dovrà versare a questo Ente;
5. di stabilire che il canone dovuto dalla sig.ra *omissis* per il periodo intercorrente fra la presa di possesso dell'alloggio ed il perfezionamento dell'allegato contratto potrà essere, su richiesta della suddetta, rateizzato al fine di non gravare eccessivamente sull'economia del nucleo;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto ad obbligo di pubblicazione, pertanto, ai sensi dell'art. 23, commi 1b) e 2), del d.lgs. 33/2013, i dati del presente atto saranno pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente;
9. di trasmettere copia del presente atto a Casa S.p.a.;
10. di dare atto che ai fini e per gli effetti della l. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento e della sua esecuzione è il dott. Guido Tozzi Peverè.

GTP/gtp

La dirigente del Settore 2
Servizi alla Persona
dott.ssa Gloria Giuntini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
t.u. 445/2000e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*